

4 novembre 2009 7:17

## Coppie di fatto. Cartella clinica del defunto e diritti del convivente

di [Emmanuela Bertucci](#)



Il convivente del defunto ha diritto di ottenere copia della cartella clinica e dei referti medici all'ospedale "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imperizie poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati".

Nel caso portato davanti all'Autorità il convivente di una donna deceduta durante una degenza ospedaliera aveva richiesto copia della cartella clinica e dei referti medici all'ospedale "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imperizie poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati". Nella sua istanza sottolineava anche di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa autorizzazione all'accesso ai dati sanitari sanitari.

L'ospedale aveva negato l'accesso al fascicolo "richiesto "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imperizie poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati". paradossalmente proprio per motivi di privacy, in ottemperanza ad un regolamento interno dell'ospedale secondo cui "in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra il convivente, la figura del convivente" nella sua istanza davanti all'Autorità l'ospedale aveva inoltre aggiunto di aver considerato i parenti della defunta che si erano opposti alla release del fascicolo da parte del convivente.

L'Autorità, che per la prima volta si è trovata davanti ad un quesito del genere, avrebbe potuto limitarsi a consentire l'accesso agli atti sulla base dell'autorizzazione rilasciata in vita in tal senso, ma ha invece deciso di approfondire la materia fornendo una serie di indicazioni molto utili.

Stabilito infatti il Garante che, a prescindere da una autorizzazione specifica, il diritto di accesso ai dati sanitari di persone defunte spettano a tutti coloro i quali abbiano un proprio interesse alla conoscenza dei dati, o per ragioni familiari meritorie di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 2003).

E, continua l'Autorità, «a nulla vale l'opposizione dei parenti che vogliono ostacolare l'accesso ai dati sanitari, posto che il Codice per la protezione dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati né alcuna forma di autorizzazione.

Segue il testo del provvedimento

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzelli, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Pansini e del dott. Giuseppe Tortorella, componenti e del dott. Filippo Patruni Gelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 20 marzo 2009 con la quale XY, in qualità di convivente di 22 ("e da quanto espressamente autorizzato (...) alla conoscibilità dei dati (generali, clinici e sanitari) e (...) e a richiedere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici") ha chiesto all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (presso la cui struttura la stessa era deceduta il 20 agosto 2008 dopo un periodo di degenza) la conferma dell'esistenza di dati personali della de cuius e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento "ai dati contenuti nella cartella clinica, compresi gli allegati, relativi al ricovero (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso") nonché l'indicazione degli sistemi identificativi del fascicolo e del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTA il ricorso presentato al Garante il 20 aprile 2009 da Y ("e nel conferire dell'incarico all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" con il quale il ricorrente, in mancanza di idoneo ricovero, ha chiesto la richiesta formale di sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196) chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento; visto che il ricorrente, che risulta anche aver assistito la sig.ra 22 durante la degenza, ha sottolineato il proprio attuale interesse a conoscere i dati relativi alla convivenza defunta anche "al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali negligenze ed imperizie poste in essere dal personale del reparto (...) e quali cause (...) ne abbiano determinato il decesso, oltreché al fine di tutelare in sede giudiziaria diritti della paziente eventualmente violati";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 24 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione nel ricorso;

VISTE le note datate 21 maggio e 26 maggio 2009 con le quali il titolare del trattamento, nel sottolineare che il ricorrente "non risulta essere familiare della de cuius, bensì convivente non unito in vita della paziente", ha affermato che sulla base del "Regolamento per la gestione della documentazione sanitaria in ospedale" (...), in caso di morte di un paziente, copia della documentazione sanitaria ad esso riferita, può essere rilasciata esclusivamente ai prossimi congiunti, tra i quali non rientra al momento, in tale categoria di aventi diritto, la figura del convivente", visto che nella medesima nota la parte resistente ha aggiunto che, per espressa istruzione per consentire gli atti della de cuius si aveva la sua autorizzazione alla consegna dei documenti (...), un estratto (...) e la fotocopia di tutti i documenti in possesso del familiare designato di qui a qualunque tempo";

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 giugno 2009 con la quale il ricorrente, nell'affermare di essere stato espressamente autorizzato dalla de cuius, a mezzo delega affidata del suo ricovero ospedaliero, alla conoscibilità dei dati personali, clinici e sanitari della stessa, ha d'altra parte sottolineato che "la materia di accesso ai dati personali, il d.lgs. n. 196/2003 non prevede in alcun modo che sia richiesto il parere degli altri legittimati e neppure alcuna forma di autorizzazione";

VISTO il verbale dell'audizione formulata presso questa Autorità in data 8 giugno 2009 nel corso della quale il ricorrente, che a pretesa "di avere già richiesto e conseguentemente ottenuto dalla controparte, sulla base della documentazione alibi fornita la consegna e sulla base della delega, certificazioni amministrative di degenza", ha raccontato che "la normativa in materia di protezione dei dati personali non prevede alcuna autorizzazione da parte di alcuna dell'accesso ai dati della in cui da parte di chi ha un interesse proprio e agisce a tutela dell'interessato e per ragioni finalità meritorie di protezione";

VISTE le note datate 18 giugno 2009 e 17 luglio 2009 con le quali la medesima ha ribadito "di non avere alcuna ragione propria di opporsi all'effusione della cartella clinica, ma di non poter ignorare il divieto di averli detto", imbastendo comunque alle determinazioni dell'Autorità, visto che la medesima ha fornito ricorso alle altre richieste del ricorrente formulate in riferimento all'art. 7, comma 2, del Codice;

RITENUTO che il ricorrente è legittimo ad accedere ai dati personali relativi alla convenzione del ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Codice che riconosce tale diritto, ritenuto che il ricorrente, legittimo alla paziente del ricorrente da un documentato rapporto di conoscenza (documentato perché anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dalla stessa dichiarata, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad integrare le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali irregolarità nelle prestazioni sanitarie non dalla medesima (pur punto di) anche Cass. Civ. Sez. II n. 8870/2005, nonché Cass. Civ. Sez. II n. 8830/2007 e Cass. Civ. Sez. II n. 22720/2008;

RITENUTO pertanto che non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della medesima all'accesso in ragione dell'esposto divieto che sarebbe stato manifestato da un medico (divieto peraltro non documentato, nel sistema qualificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convenzione del ricorrente e di dover ordinare all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest'ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l'accesso a tutti i dati personali relativi alla cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decorso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RELEVATO che deve essere invece dichiarata non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente ricorso in merito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 18 ottobre 2005 sulla misura forfetaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, ritenuto congrua, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'adempimento ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" nella misura di euro 300, previa compensazione della medesima parte, per questi motivi anche in ragione degli aspetti di merito della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. 30 giugno 2002, n. 308);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulata dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina all'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire al ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso ai dati personali relativi alla convenzione del ricorrente nella cartella clinica e in ogni altro documento alla stessa riferito, entro e non oltre il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfetaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della medesima parte, a carico di Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2009

IL PRESIDENTE

Posarelli

IL RELATORE

Posarelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Palazzo Gribi